

DETERMINAZIONE DELL' AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 settembre 2016, n. 313

PSR 2014/2020: Disposizioni e termini per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi alla transizione ai sensi del paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili di Raccordo, Dott. Vito Ripa e Dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, e modificata la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTA la DAdG n. 340 del 28/10/2014 con la quale è stato stabilito che:

- i soggetti pubblici beneficiari delle Misure strutturali del PSR 2007/2013:
 - possono fare richiesta, in aggiunta alla anticipazione del 50% dell'aiuto concesso, di una o più domande di acconto su SAL;
 - l'importo complessivo degli acconti richiedibili su SAL non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo dell'aiuto pubblico complessivo erogabile a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e l'importo già pagato quale anticipo. Tale importo deve essere comunque correlato ai lavori effettivamente realizzati ed ai relativi pagamenti effettuati alla data di richiesta dell'acconto/i;
 - sono obbligati a presentare alla conclusione degli interventi e dei relativi pagamenti una domanda di saldo del contributo con importo pari a zero con la quale sarà riconciliato l'anticipo erogato e l'intera spesa

sostenuta per la realizzazione del progetto;

- i soggetti privati beneficiari delle Misure strutturali del PSR 2007/2013
 - possono fare richiesta, in aggiunta alla prima domanda di acconto su SAL di ulteriore/i richiesta/e di acconto per un importo non inferiore al 10% dell'aiuto concesso e, comunque, sino ad un importo massimo, comprensivo dell'anticipo, non superiore al 90% dell'aiuto concesso;
- a seguito dell'approvazione della DAdG n. 340/2014, sia per i beneficiari pubblici che privati, le modalità di erogazione degli aiuti riportate negli specifici atti dispositivi delle diverse Misure strutturali sono adeguate a quanto disposto in merito con lo stesso atto;

VISTA la DAdG n. 271 del 07/08/2015 con la quale, in merito alla DAdG n. 340/2014, sono state fornite per i beneficiari pubblici, precisazioni e fissati i termini per la presentazione delle domande di pagamento;

VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016 con la quale è stato stabilito che:

- a) i beneficiari degli aiuti delle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 possono accedere alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 qualora:

- 1) le domande di saldo presentate entro il 31/12/2015 sono state inserite in elenchi di pagamento inviati ad AGEA entro il 31/12/2015 e non pagate per superamento del massimale finanziario di Asse;
- 2) le domande di saldo pur essendo state presentate entro il 31/12/2015 non sono state istruite entro il termine di chiusura del PSR 2007/2013 e, pertanto, saranno incluse in elenchi di pagamento dell'anno 2016;

- b) i beneficiari degli aiuti concessi nel 2015 a valere sulle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 che hanno presentato almeno una domanda di pagamento (anticipo o acconto su SAL) entro il 31/12/2015 e che non hanno ultimato gli interventi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, possono accedere alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020, come già disposto con DAdG n. 515/2015 e a condizione che venga rispettato quanto specificatamente disposto alla successiva lettera e);

- c) i beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 che alla data del 31/12/2015 non hanno presentato alcuna domanda di pagamento non possono accedere alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020, fatti salvi eventuali contenziosi in corso, come già disposto con DAdG n. 515/2015;

- d) i beneficiari degli aiuti concessi in data antecedente al 2015 a valere sulle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 a cui è stato erogato entro il 31/12/2015 almeno un acconto oppure un anticipo possono accedere alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e a condizione che venga rispettato quanto specificatamente disposto alla successiva lettera e);

- e) i beneficiari di cui ai punti b) e d) devono fare richiesta di accesso alle norme di transizione entro il 15/04/2016 utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento. Nella medesima il beneficiario deve altresì chiedere, in base allo stato di avanzamento dei lavori, definitiva proroga del termine per l'ultimazione degli interventi, tenendo presente che tale proroga non potrà essere concessa, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, per un periodo superiore:

- a 12 mesi per i beneficiari di cui alla lettera b) e per i beneficiari delle Misure forestali di cui alle lettere b) e d);
- a 6 mesi per i beneficiari di cui alla lettera d).

VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016 con la quale è stato stabilito:

- di prorogare al 15/07/2016 il termine stabilito dalla lettera e) della DAdG n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione, fermo restando quant'altro stabilito dal punto e) della DAdG n. 15/2016;
- di considerare valida la richiesta di accesso alle norme di transizione e di proroga per l'ultimazione dei lavori anche nel caso di presentazione ad uno solo dei due destinatari previsti;
- di precisare che nella fattispecie di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 sono compresi i beneficiari

che hanno rilasciato nel portale SIAN entro il 31/12/2015 una domanda di pagamento la cui copia cartacea è stata presentata alla Regione in data successiva al 31/12/2015;

- di ammettere alle norme di transizione i beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19 del PSR 2014-2020 che hanno completato la realizzazione del progetto ammesso ai benefici entro il 31/12/2015, con relativi giustificativi di spesa emessi entro la stessa data, e presentato la domanda di saldo alla data di approvazione del provvedimento, senza aver presentato nessuna domanda di anticipo/acconto entro il 31/12/2015;
- di confermare quant'altro stabilito con la DAdG n. 15/2016.

CONSIDERATO che:

- alcuni beneficiari di cui alla lettera d) della DADG n. 15/2016, ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020, non hanno concluso gli investimenti ammessi ai benefici entro il termine previsto alla lettera e) della medesima DADG n. 15/2016 per diverse cause;
- per i beneficiari delle Misure Forestali risulta opportuno allineare il termine di ultimazione degli interventi alla conclusione della stagione silvana 2016-2017;

TANTO PREMesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di stabilire che:

- i beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione e che non hanno completato gli investimenti entro il termine stabilito, possono fare richiesta di una ulteriore e definitiva proroga. **Tale proroga non potrà essere concessa oltre la data del 31/01/2017.** Qualora entro tale termine non saranno completati gli investimenti ammessi e conseguentemente presentata la domanda di pagamento del saldo, entro il 28/02/2017, si procederà ad attivare la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
- per i beneficiari delle Misure Forestali di cui alle lettere b) e d) della DADG n. 15/2016 il termine massimo stabilito per la concessione della proroga all'ultimazione degli interventi è fissato al **31/03/2017**;
- per i beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 il termine massimo stabilito per la concessione della proroga all'ultimazione degli interventi **rimane invariato** (12 mesi a partire dal 17/03/2016);
- i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso, devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020**DETERMINA**

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di stabilire** che :
 - i beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione e che non hanno completato gli investimenti entro il termine stabilito, possono fare richiesta di una ulteriore e definitiva proroga. **Tale proroga non potrà essere concessa oltre la data del 31/01/2017.** Qualora entro tale termine non saranno completati gli investimenti ammessi e conseguentemente presentata la domanda di pagamento del saldo, entro il 28/02/2017, si procederà ad attivare la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
 - per i beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 il termine massimo stabilito per la concessione della proroga all'ultimazione degli interventi **rimane invariato** (12 mesi a partire dal 17/03/2016);
 - per i beneficiari delle Misure Forestali di cui alle lettere b) e d) della DADG n. 15/2016 il termine massimo stabilito per la concessione della proroga all'ultimazione degli interventi è fissato al **31/03/2017**;
 - i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso, devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- **di confermare** le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020;
- **di dare atto** che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - è composto da n°7 facciate timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020

Dott. Prof. Gianluca NARDONE